

**Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali**

<sup>1</sup> Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.

<sup>2</sup> Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.

---